



# COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

PROVINCIA DI CHIETI

SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

## AVVISO PUBBLICO

### OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE RIPE, PIANTAGIONI, SIEPI, FABBRICATI E MURI DI SOSTEGNO FRONTEGGIANTE LE STRADE PUBBLICHE

VISTO il codice della strada emanato con D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche;  
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato codice della strada, emanato con D.P.R.495/1992 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno mantenere in idonee condizioni la viabilità delle strade comunali;

DATO atto che in particolar modo nella stagione primaverile-estiva è maggiore l'effetto sulla visibilità di guida per effetto di rami e piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e riducono la visibilità stradale;

#### SI RENDE NOTO

- che i proprietari e coltivatori dei terreni adiacenti le strade pubbliche hanno l'obbligo di eseguire tutte le opere di manutenzione e sistemazione necessarie a garantire la normale viabilità come previsto dalle vigenti norme;
- tenuto conto che le infrazioni comportano l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative, si riportano, di seguito, gli articoli 29 e 31 del codice della strada, emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285:

#### **Art. 29. Piantagioni e siepi.**

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

**3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.**

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

#### **Art. 31. Manutenzione delle ripe.**

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

**2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 641.**

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

**La Polizia Municipale è l'organo addetto alla vigilanza dell'applicazione delle citate disposizioni.**

Santa Maria Imbaro, lì 05/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(F.to ing. Camillo DI CIANO)